

Responsabilità ambientale della Curatela Fallimentare per i rifiuti abbandonati nell'area industriale ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 7 agosto 2026, n. 578 - Abbruzzese, pres.; Perilli, est. - Fallimento Framiva Metalli s.r.l. (avv.ti Guastalla e Soncini) c. Comune dell'Aquila (avv. De Nardis) ed a.

Ambiente - Inquinamento - Bonifica dei siti inquinati - Ordine di bonifica - Nei confronti della Curatela Fallimentare della società interessata - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

È legittima la ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla raccolta ed all'avvio ad operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati all'interno di un sito industriale, nel caso in cui sia stata emessa nei confronti della Curatela Fallimentare della società interessata; la responsabilità della Curatela Fallimentare, in relazione agli obblighi ambientali posti dall'art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si fonda sul presupposto oggettivo della disponibilità materiale dei beni immobili sui quali insistono i rifiuti abbandonati e prescinde dall'accertamento della responsabilità, dolosa o colposa, nell'abbandono o nel deposito incontrollato dei rifiuti e dall'accertamento della proprietà dell'area sulla quale i rifiuti insistono o della titolarità di un diritto reale o personale di godimento. La detenzione dell'area sulla quale insistono i rifiuti è integrata, a prescindere dalla definizione di detenzione fornita dal diritto interno, dalla sussistenza di un rapporto gestorio che consenta ovvero - come nel caso della Curatela Fallimentare rispetto ai beni oggetto della procedura - imponga l'amministrazione di un patrimonio altrui che includa i beni immobili sui quali insistono i rifiuti. Pertanto, la Curatela Fallimentare, sulla quale grava l'obbligo di amministrare il patrimonio del fallito, non può esimersi dagli obblighi ambientali previsti dall'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ove non sia stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività di impresa.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. In data 3 aprile 2015 la Framiva Metalli s.r.l., a seguito della procedura di cessione di azienda esperita dalla Curatela Fallimentare della Otefal s.p.a. (d'ora in avanti solo Fallimento Otefal), si aggiudicava il complesso aziendale ubicato nel nucleo industriale di Bazzano – L'Aquila e, in data 5 giugno 2015, veniva immessa nel possesso anticipato dell'azienda. In data 5 aprile 2016 la Framiva Metalli s.r.l., nella qualità di aggiudicataria del complesso aziendale del quale aveva acquisito la materiale disponibilità, ne concedeva in locazione il lotto A1 alla Luxe Coat s.r.l.

In data 22 dicembre 2017 la Framiva Metalli s.r.l. conferiva un ramo aziendale alla Ala Alluminio L'Aquila s.r.l., la quale, a sua volta, in data 25 marzo 2019, stipulava un contratto di affitto di azienda con la Al.Tek s.r.l., successivamente risolto in data 29 novembre 2019. Prima della risoluzione del predetto contratto, precisamente in data 26 settembre 2019, aveva luogo la fusione mediante incorporazione della Ala Alluminio L'Aquila s.r.l. nella Framiva Metalli s.r.l.

In data 7 luglio 2020 il Fallimento Otefal comunicava alla Framiva Metalli s.r.l. la decadenza dall'aggiudicazione del complesso aziendale, a causa della mancata stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà.

Con provvedimento del 5 novembre 2020 il Giudice Delegato del Tribunale dell'Aquila – Sezione Fallimentare dichiarava la decadenza della Framiva Metalli s.r.l. dall'aggiudicazione del complesso aziendale di Bazzano, ordinandone l'immediato rilascio al Fallimento Otefal ed autorizzando quest'ultimo ad offrirlo in vendita alla società spagnola Luxe Perfil S.L., seconda classificata nella procedura di cessione di azienda esperita nel 2015; in data 28 ottobre 2021 il Fallimento Otefal cedeva, quindi, la proprietà del complesso aziendale alla Luxe Perfil S.L., la quale ne acquisiva il possesso in data 3 novembre 2021.

Con sentenza n. 29 del 13 aprile 2021 il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava il fallimento della Framiva Metalli s.r.l., dopo averlo già dichiarato, una prima volta, con sentenza n. 39 del 24 luglio 2020, successivamente revocata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3114 del 27 novembre 2020.

La Curatela Fallimentare della Framiva Metalli s.r.l. (d'ora in avanti solo Fallimento Framiva), su autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Busto Arsizio, provvedeva a vendere parte dei beni mobili acquisiti all'attivo della procedura fallimentare.

In data 24 ottobre 2023 la Luxe Perfil S.L. e la Luxe Coat s.r.l. diffidavano il Fallimento Framiva a liberare il complesso aziendale dai rifiuti ancora presenti, ma il Fallimento Framiva contestava la fondatezza della richiesta adducendo la sua estraneità alle condotte di abbandono di detti rifiuti e, dunque, alla loro gestione.

1.1. In data 8 marzo 2024 il Comune dell'Aquila ha comunicato alla Al.Tek. s.r.l., alla Luxe Coat s.r.l., alla Ala Alluminio L'Aquila s.r.l. e al Fallimento Framiva l'avvio del procedimento per l'adozione dell'ordinanza sindacale di cui all'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 154.



In data 4 aprile 2024 il Fallimento Framiva ha prodotto osservazioni procedurali, con le quali ha dedotto la propria estraneità agli obblighi di rimozione e smaltimento dei rifiuti, previsti dall'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con ordinanza n. 44 del 5 giugno 2024 il Sindaco del Comune dell'Aquila ha ordinato al Fallimento Framiva, alla Al.Tek. s.r.l. e alla Luxe Coat s.r.l. "di provvedere alla raccolta ed all'avvio ad operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti all'interno del sito industriale 'Ex Otefal' ed al ripristino dello stato dei luoghi per il tramite di Ditte specializzate, entro e non oltre n. 60 (sessanta) gg naturali e consecutivi".

Con ordinanza n. 56 del 21 giugno 2024 il Sindaco del Comune dell'Aquila, su richiesta della Luxe Coat s.r.l., ha disposto la proroga del termine di esecuzione fissato con l'ordinanza n. 44 del 5 giugno 2024 per ulteriori trenta giorni.

1.2. Con ricorso notificato il 3 settembre 2024 e depositato il 9 settembre 2024, il Fallimento Framiva ha domandato l'annullamento delle ordinanze sindacali n. 44 del 5 giugno 2024 e n. 56 del 21 giugno 2024 e degli atti ad esse presupposti, per difetto di motivazione e violazione dei diritti partecipativi (primo motivo) nonché per difetto di motivazione e carenza di istruttoria in relazione alla legittimazione passiva della Curatela, in quanto soggetto non responsabile dell'abbandono dei rifiuti presenti su un'area della quale l'impresa *in bonis* non ha mai acquisito la proprietà (secondo e terzo motivo).

Il Fallimento Framiva ha, altresì, proposto istanza incidentale di accesso, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, alla documentazione richiamata nell'ordinanza sindacale n. 44 del 2024 e non consegnatagli a seguito dell'istanza di accesso formulata in data 3 luglio 2024, riscontrata solo parzialmente dal Comune dell'Aquila in data 13 agosto 2024.

1.3. Si è costituito formalmente in giudizio il Comune dell'Aquila, al mero fine di accedere al fascicolo telematico.

1.4. Con ordinanza n. 88 del 7 ottobre 2024 il Sindaco del Comune dell'Aquila, sempre su richiesta della Luxe Coat s.r.l., ha disposto un'ulteriore proroga del termine di esecuzione fissato con ordinanza n. 44 del 2024 e successivamente modificato con ordinanza n. 56 del 2024, sino al 20 novembre 2024.

1.5. Con motivi aggiunti notificati il 29 ottobre 2024 e depositati il 6 novembre 2024, il Fallimento Framiva ha domandato l'annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo nonché del resoconto del tavolo tecnico della Regione Abruzzo tenutosi in data 7 febbraio 2024 e dell'ordinanza sindacale n. 88 del 7 ottobre 2024, riproponendo, in via derivata, i medesimi motivi specificati nel ricorso introduttivo ed insistendo per l'accoglimento dell'istanza incidentale di accesso documentale ivi proposta.

1.6. In data 8 novembre 2024 il Fallimento Framiva ha ulteriormente sollecitato il Comune dell'Aquila all'ostensione della documentazione richiesta.

1.7. Con nota del 14 novembre 2024 il Comune dell'Aquila ha riscontrato favorevolmente la predetta istanza di accesso, sicché, con ordinanza collegiale n. 510 del 5 dicembre 2024, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda incidentale proposta ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo.

1.8. Con memoria di costituzione depositata in data 20 maggio 2026 il Comune dell'Aquila ha resistito al ricorso e ai motivi aggiunti.

1.9. In vista dell'udienza di discussione, la parte ricorrente e la Luxe Coat s.r.l. hanno depositato memorie difensive e memorie di replica.

1.10. Alla pubblica udienza del 24 giugno 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Prima di procedere all'escussione dei motivi specificati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, occorre riassumere brevemente la portata e la consistenza degli obblighi in materia ambientale posti a carico del Curatore Fallimentare.

2.1. L'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 impone l'obbligo di "procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa" a carico di chiunque violi il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti su un'area.

Con sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il principio di diritto per cui "ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare", ritenendo che tale lettura della norma sia l'unica compatibile con i principi di prevenzione e di responsabilità delineati dal diritto europeo, il quale non contempla alcuna norma esimente per i curatori fallimentari.

2.2. In particolare, l'Adunanza Plenaria ha precisato i presupposti costitutivi della responsabilità del curatore fallimentare in relazione agli obblighi ambientali posti dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, affermando che:

a) il curatore fallimentare non è né il soggetto che ha prodotto i rifiuti (ad eccezione dei casi in cui sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa) né l'avente causa a titolo universale dell'impresa *in bonis* responsabile dell'inquinamento dell'area, ma il soggetto che, a seguito dell'inventario dei beni dell'impresa effettuato ai sensi degli articoli 87 e seguenti della legge fallimentare, acquista la detenzione del bene immobile inquinato (e non dei rifiuti che su di esso insistono); in coerenza con i principi di matrice euro-unitaria di prevenzione, di precauzione e del "chi inquina paga", occorre, pertanto, richiamare la definizione di "detentore" contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 6 della direttiva

2008/98/CE, quale persona fisica che è in possesso dei beni sui quali insistono i rifiuti, incentrata sull'acquisizione della "disponibilità materiale dei beni" e sulla "titolarità di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l'amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati";

b) in qualità di "detentore" dei rifiuti risultanti dalla pregressa attività produttiva, il curatore fallimentare è obbligato, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale ed euro-unitaria, a porre in essere tutte le attività strumentali alla bonifica dell'area sulla quale insistono, quali la messa in sicurezza, la rimozione e l'avvio allo smaltimento o al recupero, imputandone i costi della gestione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/98/CE, all'attivo fallimentare dell'impresa che li ha prodotti;

c) la responsabilità del curatore fallimentare nella bonifica del sito del quale ha acquisito la detenzione, siccome finalizzata a salvaguardare il bene-ambiente rispetto a qualsivoglia evento di pericolo o di danno, si fonda, in base alla direttiva n. 2004/35/CE, su presupposti oggettivi e prescinde dall'accertamento dell'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta e il danno ambientale.

2.3. Con sentenza n. 1 del 30 aprile 2026 l'Adunanza Plenaria ha riaffermato i predetti principi di diritto – sia pure in relazione ad una fattispecie diversa rispetto a quella dell'obbligo di rimozione dei rifiuti prodotti dall'impresa *in bonis* e abbandonati su di un'area appresa, mediante l'inventario, alla massa attiva del fallimento – specificando che la responsabilità ambientale del curatore fallimentare non richiede che il terreno di terzi "sul quale si trovino i rifiuti sia poi appreso alla massa attiva del fallimento del fondo", essendo "sufficiente che vi sia stata la loro detenzione, come previsto dalla direttiva n. 2008/98/CE."

3. Alla luce di tali premesse, i motivi specificati nel ricorso introduttivo, riproposti in via derivata nei motivi aggiunti, sono infondati.

3.1. In assenza di un'espressa graduazione dei motivi di ricorso, il Collegio intende procedere, per ragioni di logica e di economia processuale, alla trattazione congiunta del secondo e del terzo motivo del ricorso introduttivo, riproposti in via derivata con il secondo e con il terzo motivo dei motivi aggiunti, con i quali il Curatore Fallimentare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle ordinanze sindacali impugnate.

3.2. Entrambi i motivi sono infondati.

3.3. Secondo la prospettazione fornita dalla parte ricorrente, la Curatela Fallimentare sarebbe stata erroneamente individuata dal Comune dell'Aquila tra i destinatari degli obblighi di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, all'esito di un'istruttoria carente, nella quale non sarebbero state accertate:

a) la responsabilità della Curatela Fallimentare nell'abbandono dei rifiuti sull'area, non essendo stata la stessa mai autorizzata, ai sensi dell'articolo 104 della legge fallimentare, all'esercizio provvisorio dell'impresa;

b) la responsabilità dell'impresa *in bonis* nell'abbandono dei rifiuti sull'area di cui ha avuto il possesso per un periodo di tempo limitato (dal 5 giugno 2015 al 28 ottobre 2021), della quale la stessa non è mai stata neppure proprietaria né titolare di diritti reali o personali di godimento.

Sicché, a parere della parte ricorrente, solo l'attuale proprietaria dell'area sulla quale insistono i rifiuti, ossia la Luxe Coat s.r.l., avrebbe dovuto essere individuata quale destinataria degli obblighi di ripristino ambientale di cui all'ordinanza sindacale impugnata.

3.4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la responsabilità della Curatela Fallimentare, in relazione agli obblighi ambientali posti dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si fonda sul presupposto oggettivo della disponibilità materiale dei beni immobili sui quali insistono i rifiuti abbandonati e prescinde dall'accertamento della responsabilità, dolosa o colposa, nell'abbandono o nel deposito incontrollato dei rifiuti e dall'accertamento della proprietà dell'area sulla quale i rifiuti insistono o della titolarità di un diritto reale o personale di godimento.

3.5. La detenzione dell'area sulla quale insistono i rifiuti è integrata, a prescindere dalla definizione di detenzione fornita dal diritto interno, dalla sussistenza di un rapporto gestorio che consenta ovvero – come nel caso della Curatela Fallimentare rispetto ai beni oggetto della procedura – imponga l'amministrazione di un patrimonio altrui che includa i beni immobili sui quali insistono i rifiuti.

3.6. Pertanto, la Curatela Fallimentare, sulla quale grava l'obbligo di amministrare il patrimonio del fallito, non può esimersi dagli obblighi ambientali previsti dall'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ove non sia stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività di impresa.

3.7. Dall'inventario dei beni del Fallimento Framiva (non prodotto in giudizio) è risultata la presenza di rifiuti sui beni immobili del compendio aziendale, come si evince dal nutrito carteggio intercorso tra il Curatore Fallimentare, l'IVG Abruzzo (nominato custode del compendio aziendale dal Giudice Delegato del Tribunale di Busto Arsizio), la Luxe Perfil S.L. e la Luxe Coat s.r.l. nonché dalla richiesta di autorizzazione alla vendita di parte dei rifiuti, inoltrata dal Curatore Fallimentare al Giudice Delegato in data 17 ottobre 2022, e dalla relazione di stima dell'IVG di Varese in essa trascritta, di cui si riportano, di seguito, i seguenti stralci significativi (cfr. all. 007 della produzione di parte ricorrente depositata in data 14 maggio 2026):

a) "I materiali ferrosi indicati dal rinvenuto, con un sicuro valore economico, riconducibili a beni di proprietà della società fallita, sono stati rinvenuti all'interno ed all'esterno del primo capannone, ove erano anche ubicati gli uffici di FRAMIVA... I beni, sopra indicati, pur allo stato di completo rottame, costituiscono la parte arte di valore di quanto

rinvenuto all'interno dei siti";

b) "All'esterno del capannone, come da documentazione fotografica allegata, vengono rinvenuti una quantità considerevole di rifiuti alcuni dei quali certamente da considerare tossici e speciali. Oltre a vecchi materassi, mobili, materiale plastico di vario genere, legnami, computer obsoleti e altro, sotto una tettoia adiacente al primo immobile, vengono rinvenuti una moltitudine di sacchi chiusi e aperti ove all'interno sono stati rinvenuti materiali refrattari di forni smontati che potrebbero contenere scorie e quindi considerati rifiuti tossici speciali, come svariati fusti di sostanze non meglio precisate rinvenuti nel sito oggetto di sopralluogo".

3.8. All'accertamento della presenza di rifiuti sui beni immobili del compendio aziendale nella materiale disponibilità del Fallimento Framiva consegue, dunque, l'obbligo del Curatore Fallimentare, nella qualità di amministratore del patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento, di rimuovere i rifiuti prodotti dall'impresa fallita o, comunque, presenti nel compendio aziendale al momento della dichiarazione di fallimento.

4. All'accertamento dell'obbligo del Curatore Fallimentare di rimuovere i rifiuti presenti sui beni immobili del compendio aziendale consegue, altresì, l'infondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo, riproposto in via derivata con il primo motivo dei motivi aggiunti.

4.1. La correttezza della sintetica motivazione posta a fondamento della responsabilità ambientale solidale del Fallimento Framiva, indicata dal Comune dell'Aquila "nell'accertata presenza del deposito incontrollato di rifiuti" nel compendio aziendale di Bazzano, induce, infatti, a superare la mancata espressa replica alle osservazioni depositate dal Curatore Fallimentare dopo la comunicazione di avvio del procedimento, effettuata ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore delle altre parti costituite in giudizio, nella misura indicata nel dispositivo.

6.1. Non sono dovute le spese alle parti non costituite in giudizio.

(Omissis)